

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2019, n. 1118

R.D. 523/1904 - P.I. 6214 - Istanza in sanatoria di concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel rio Bedale, in comune di Peveragno (CN). Richiedente: Comune di Peveragno.

In data 15/02/2019, il Comune di Peveragno, con sede in Peveragno – Piazza Pietro Toselli 15, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche provenienti da via Don Giacomo Peirone angolo strada Tetti Vier, nel rio Bedale, in comune di Peveragno (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici firmati dal geom. Dario Cavallo, tecnico del Comune di Peveragno, relativi allo scarico di acque meteoriche esistente, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 nel rio Bedale, in corrispondenza del mappale 1535 del F. 27 del comune di Peveragno.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Bedale è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Gli elaborati progettuali sono stati approvati dal Comune di Peveragno con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 23/11/2018; con il medesimo provvedimento si è preso atto dell'obbligo di pagamento del canone demaniale e degli indennizzi per il periodo decennale pregresso.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dello scarico in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Bedale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 23/11/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Peveragno, con sede in Peveragno (CN) al mantenimento di uno scarico di acque meteoriche provenienti da via Don Giacomo Peirone angolo strada Tetti Vier, nel rio Bedale, in comune di Peveragno, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. lo scarico è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;

2. la tubazione esistente dovrà essere oggetto di modifica attraverso l'eliminazione della parte della condotta aggettante in alveo;

3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario;

4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori

Dott. Agr. Walter Bessone

Geol. MGrazia Gallo